

PARCO
NAZIONALE
DELLO
STELVIO

NATIONAL
PARK
STILFSER
JOCH

AUTONOME
PROVINZ
BOZEN
SÜDTIROL



PROVINCIA
AUTONOMA
DI BOLZANO
ALTO ADIGE




Provincia
Autonoma
di Trento



Regione
Lombardia

PIANO DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO

NATIONALPARKPLAN STILFSER JOCH



C RL

29/03/2019

NORME DI ATTUAZIONE

GRUPPO TECNICO DI LAVORO	 		
Servizio Competente	Dipartimento Sviluppo del Territorio, Ambiente ed Energia	Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette	ERSAF ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL'AGRICOLTURA E ALLE FORESTE
Responsabile	dott. Florian Zerzer	dott. Claudio Ferrari	ERSAF Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste
Gruppo di Lavoro	dott. Hanspeter Gunsch geom. Lukas Hofer dott. Horand Maier	dott.ssa Elena Guella dott. Marcello Scutari dott.ssa Ilaria Viola	dott. Alessandro Meinardi dott. Alessandro Nardo (da 01/12/18)
Coordinatore Scientifico Parco Nazionale dello Stelvio	dott. Luca Pedrotti		
Consulenti			
 dott. Emanuele Gozzoli dott.ssa Francesca Savoldi dott. Marco Serafini dott.ssa Martina Tallarico	dott. Kurt Kusstatscher	arch. Riccardo Giacomelli	arch. Silvano Molinetti arch. M.Cristina Gianera
	Ripartizione 29	ing. Carlo Detassis	 dott.ssa Elena Comi dott.ssa Alessandra Carboni
			 Studio di Consulenze Ambientali dott.ssa Lia Buvoli dott. Paolo Bonazzi

N.B. - ISTRUZIONI PER LA LETTURA DEL DOCUMENTO

Le parti in **grassetto** riportano la formulazione comune ai 3 settori

Le parti non in grassetto riportano le integrazioni di sola competenza PAT

Le parti evidenziate in **grigio** sono di sola competenza di RL e/o PAB

Le parti evidenziate in **verde** sono di sola competenza RL

INDICE

TITOLO I - NORME GENERALI

- Art. 1 Finalità del piano del Parco
- Art. 2 Efficacia e pubblicità del piano del Parco
- Art. 3 Elaborati del piano del Parco
- Art. 4 Attuazione del piano del Parco

TITOLO II - ARTICOLAZIONE DEL TERRITORIO

- Art. 5 Zonizzazione del territorio
- Art. 6 Zone A: riserve integrali
- Art. 7 Zone B: riserve generali orientate
- Art. 8 Zone C: aree di protezione
- Art. 9 Zone D: aree di promozione economica e sociale

TITOLO III - GESTIONE DELLE RISORSE NATURALI

- Art. 10 Siti Natura 2000
- Art. 11 Tutela delle risorse idriche, regime idraulico e habitat acquatici.
- Art. 12 Tutela della fauna, della flora e dei funghi
- Art. 13 Tutela del suolo e delle particolarità geomorfologiche-geologiche
- Art. 14 Uso agro-silvo-pastorale
- Art. 15 Aree ed elementi di particolare rilevanza paesaggistica

TITOLO IV - ACCESSIBILITÀ, ATTREZZATURE E SERVIZI

- Art. 16 Rete sentieristica
- Art. 17 Rete di accesso, transito e viabilità
- Art. 18 Aree attrezzate per attività ricreative
- Art. 19 Parcheggi
- Art. 20 Centri visita, aree faunistiche e musei.
- Art. 21 Rifugi e bivacchi fissi

TITOLO V - EDIFICI, OPERE ED INFRASTRUTTURE

- Art. 22 Edifici sparsi
- Art. 23 Beni di specifico interesse storico, artistico, culturale, antropologico o documentario
- Art. 24 Opere stradali e ferroviarie
- Art. 25 Discariche e siti degradati
- Art. 26 Impianti tecnologici e per la produzione di energia da fonti rinnovabili

TITOLO VI - CABINA DI REGIA, MODIFICAZIONI AL PIANO DEL PARCO E NORME TRANSITORIE

- Art. 27 Cabina di regia del Parco
- Art. 28 Modificazioni del piano del Parco
- Art. 29 Norme transitorie

Titolo I NORME GENERALI

Articolo 1 **Finalità del piano del Parco**

1. Il piano del Parco nazionale dello Stelvio, di seguito piano del Parco, è predisposto nel rispetto della legge 24 aprile 1935, n. 740 “Costituzione del Parco Nazionale dello Stelvio”, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro delle aree protette”, con particolare riferimento all’art. 12 comma 1, lettera b, della disciplina europea relativa alla Rete Natura 2000, delle norme di attuazione dello Statuto Speciale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, D.lgs. 13 gennaio 2016, n. 14, delle “Linee guida per la predisposizione del Piano e del Regolamento del Parco dello Stelvio”, approvate dal Comitato di Coordinamento e di Indirizzo del Parco Nazionale dello Stelvio nella seduta del 19 gennaio 2017 e, per quanto di competenza territoriale, della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 della Provincia autonoma di Trento, della legge regionale 22 dicembre 2015, n. 39 della Regione Lombardia e della legge provinciale 16 marzo 2018, n. 4 della Provincia autonoma di Bolzano.
2. Il piano del Parco persegue:
 - a) la tutela dei valori naturali, ambientali, storici, culturali e antropologici tradizionali;
 - b) la tutela unitaria della biodiversità e dei valori paesaggistici;
 - c) la promozione e la valorizzazione di uno sviluppo locale sostenibile e coordinato dei territori che costituiscono il Parco Nazionale dello Stelvio;
 - d) una visione strategica comune identitaria per la valorizzazione del Parco Nazionale dello Stelvio;
 - e) l’attività di ricerca scientifica, di divulgazione e di monitoraggio coordinato nei territori che costituiscono il Parco Nazionale dello Stelvio;
 - f) l’attività di educazione e formazione dei valori naturalistici, ambientali, paesaggistici e culturali del Parco Nazionale dello Stelvio.

Articolo 2 **Efficacia e pubblicità del piano del Parco**

1. Il piano del Parco è approvato, per le parti di rispettiva competenza, mediante provvedimenti separati delle Giunte della Regione Lombardia e delle Province autonome di Trento e Bolzano, previa acquisizione del parere vincolante del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
2. Il piano del Parco ha efficacia entro i confini del Parco nazionale dello Stelvio corrispondenti alla vigente definizione geografica approvata dal Ministero con D.P.R. 7 luglio 2006 e successive modificazioni e integrazioni e riportato negli elaborati cartografici del piano del Parco.
3. Il confine del Parco è segnalato fisicamente da tabelle uniformi fra i tre enti. In caso di incerta individuazione il confine del Parco coincide con il bordo

	<p>prossimale al Parco di strade o sentieri, con la riva di corsi d'acqua più distante dal territorio del Parco o con linee di valle, di cresta, di displuvio, di massima pendenza o isoipse.</p>
4.	<p>Il piano del Parco ha efficacia di dichiarazione di pubblico generale interesse, di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti ai sensi dell'articolo 12, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dell'articolo 44 sexies della L.p. 11/2007.</p>
5.	<p>Gli elaborati che costituiscono l'apparato cartografico assumono valore giuridico limitatamente alla scala di rappresentazione degli elaborati cartacei approvati.</p>
6.	<p>Qualora si riscontrino contrasti tra i diversi elaborati che costituiscono il piano del Parco, gli stessi sono risolti in base ai seguenti criteri:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) tra elaborati cartografici e testi prescrittivi, prevalgono gli apparati prescrittivi; b) tra diversi elaborati cartografici, prevalgono quelli approvati con una scala di maggior dettaglio.
7.	<p>Le disposizioni del piano del Parco sono derogabili in caso di calamità naturale, di pericolo pubblico e di somma urgenza.</p>
8.	<p>Per quanto non disciplinato dalle presenti norme di attuazione o dal regolamento del Parco si applicano le vigenti discipline di settore.</p>
9.	<p>In caso di contrasto tra la disciplina del presente piano e quella contenuta in altre discipline di settore prevalgono in ogni caso, qualora più restrittive, queste ultime.</p>
10.	<p>La documentazione del piano del Parco è consultabile presso le sedi delle strutture regionali o provinciali competenti per il Parco, nonché presso le sedi di tutti i comuni facenti parte del Parco. La stessa documentazione è pubblicata digitalmente in forma adeguata sui rispettivi canali di comunicazione istituzionale e sul portale web del Parco.</p>
<p>Articolo 3 Elaborati del piano del Parco</p>	
1.	<p>Il piano del Parco, predisposto in coordinamento da ciascuna Provincia autonoma e dalla Regione Lombardia per le parti di rispettiva competenza territoriale, si compone di:</p> <ol style="list-style-type: none"> A. relazione di piano comune, articolata in analisi; B. obiettivi operativi, <i>vision</i> e <i>indirizzi strategici</i> in parte comuni e in parte specifici per ogni territorio; C. norme di attuazione composte da parti comuni e da parti specifiche per i diversi territori; D. misure di conservazione Natura 2000 relative alle zone di ciascun territorio; E. <i>check-list</i> flora e fauna comune; F. carta di inquadramento in scala 1:75.000 comune; G. carta della zonizzazione in scala 1:25.000 e 1:10.000 relativa alle zone di ciascun territorio; H. carta dei Siti e degli Habitat Natura 2000 in scala 1:25.000 relativa alle zone di ciascun territorio;

- I. carta delle aree di pregio e di maggiore sensibilità per vegetazione/habitat in scala 1:25.000 comune;
- J. carta delle aree di pregio e maggiore sensibilità per fauna in scala 1:25.000 comune;
- K. carta della mobilità e fruizione del Parco in scala 1:25.000 relativa alle zone di ciascun territorio;
- L. carta del paesaggio in scala 1:25.000 relativa alle zone di ciascun territorio.

2. Il Piano del Parco nazionale dello Stelvio si integra per il territorio di competenza della Regione Lombardia di:
- M) Progetti di indirizzo di cui all'art. 4 delle NT
 - N) Valutazione ambientale strategica - Rapporto ambientale
 - O) Studio di incidenza.

2. Il Piano del Parco nazionale dello Stelvio si integra per il territorio di competenza della Provincia autonoma di Trento di:
- m. Carta degli Habitat Natura 2000 alla scala 1:10.000;
 - n. Carta della mobilità e fruizione del Parco in scala 1:10.000;
 - o. Carta del paesaggio in scala 1:10.000;
 - p. Carta dei manufatti in scala 1:5.000;
 - q. Carta di coerenza per gli strumenti di programmazione urbanistica comunali in scala 1: 5.000;
 - r. Indirizzi integrativi per il piano regolatore comunale di cui all'articolo 44 sexies della L.p. 11/07;
 - s. Schede di progetto di indirizzo;
 - t. Documento di indirizzo per il recupero e la valorizzazione dei manufatti alpini isolati con schedatura del patrimonio edilizio sparso;
 - u. Valutazione ambientale strategica con valutazione d'incidenza.

Articolo 4 Attuazione del piano del Parco

1. Il piano del Parco si attua mediante:
- a) interventi diretti in esecuzione delle scelte identificate all'interno degli elaborati cartografici e all'interno degli indirizzi e degli obiettivi operativi previsti nel piano del Parco, anche in assenza di adeguamento degli strumenti di pianificazione locale. Per gli interventi che assoggettano determinati beni a vincoli preordinati all'espropriazione si applicano le relative disposizioni;
 - b) attività di gestione, manutenzione e miglioramento delle opere del Parco, dei patrimoni collettivi e delle reti di fruizione esistenti anche in convenzione con enti esterni al fine di tutelare e valorizzare i caratteri di pregio ambientale e paesaggistico del Parco;
 - c) prescrizioni stabilite in occasione del rilascio di pareri, autorizzazioni e nulla osta;
 - d) piani di gestione in attuazione degli obiettivi di tutela e di ripristino degli habitat e delle specie ai sensi delle direttive europee sulla Rete Natura 2000 e delle relative misure di conservazione;
 - e) progetti di indirizzo realizzati dal Parco, anche in convenzione con altri soggetti, in base a una definizione dettagliata degli obiettivi operativi, dei

- risultati attesi, delle misure di conservazione, delle opere previste, dei soggetti coinvolti e della tempistica prevista;**
- f) programma degli interventi previsto dall'articolo 44 decies della L.P. 11/2007.

Titolo II ARTICOLAZIONE DEL TERRITORIO

Articolo 5 Zonizzazione del territorio

- 1. Il territorio del Parco è suddiviso in zone a differenziato regime di tutela ai sensi dell'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, definite sulla base delle valenze ambientali allo scopo di perseguire gli obiettivi previsti dall'articolo 1 delle presenti norme di attuazione.**
- 2. Le zone previste dal piano del Parco sono:**
 - a) **zone A: riserve integrali;**
 - b) **zone B: riserve generali orientate;**
 - c) **zone C: aree di protezione;**
 - d) **zone D: aree di promozione economica e sociale.**
- 3. Limitatamente alle zone D, il piano del Parco individua le seguenti sottozone a differenziato regime di tutela:**
 - a) **sottozone D1: aree antropizzate;**
 - b) **sottozone D2: aree sciabili.**
 - c) **sottozone D3: cave di marmo**
- 4. Le attività, le opere e gli interventi consentiti nelle zone a maggior regime di tutela sono consentiti anche nelle zone a minor regime di tutela. I divieti previsti nelle zone a minor regime di tutela si applicano anche nelle zone a maggior livello di tutela.**
- 5. Le categorie degli interventi urbanistico-paesaggistici consentiti nel Parco sono quelle individuate nelle diverse zone disciplinate dagli articoli successivi.**
- 6. Negli ambiti in cui il piano del Parco, rinvia limitatamente ad ambiti definiti, alla disciplina e alle previsioni di altri strumenti di governo del territorio, queste ultime, ove più restrittive, prevalgono sulla disciplina e le disposizioni del piano Parco.**
7. Il Regolamento del Parco definisce i contenuti delle seguenti categorie di intervento disposte in ordine crescente di significatività:
 - a) "Interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia che non incidono sulle risorse essenziali del territorio":
 - i. demolizione di manufatti con ripristino delle condizioni di naturalità;
 - ii. manutenzione ordinaria;
 - iii. manutenzione straordinaria;
 - iv. restauro;
 - v. risanamento conservativo;
 - vi. recupero;

- vii. adeguamento;
 - viii. sopraelevazione;
 - ix. ricomposizione tipologica;
 - x. ristrutturazione edilizia;
 - xi. demolizione e ricostruzione in situ.
- b) "Interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia che incidono sulle risorse essenziali del territorio":
- i. demolizione e ricostruzione con cambiamento di sedime;
 - ii. interventi di sostituzione edilizia;
 - iii. interventi di ristrutturazione urbanistica;
 - iv. interventi di nuova edificazione;
- Le categorie di intervento minori sono sempre ammissibili su opere e impianti per i quali il piano del parco ammetta categorie d'intervento più significative.

8. Le carte della zonizzazione riportano gli ambiti della riserva naturale statale "Tresero – Dosso del Vallon" istituita con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 2 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 294 del 17 dicembre 2010. Gli interventi all'interno della Riserva Statale sono definiti dal Piano di gestione della Riserva e dal relativo regolamento, Fino all'approvazione definitiva del Piano di gestione della Riserva gli interventi possibili sono quelli previsti per le zone A del parco.

Articolo 6 Zone A: riserve integrali

- 1.** Le zone A corrispondono alle aree del Parco a maggiore naturalità, caratterizzate da ambienti che si sono evoluti in presenza di perturbazioni antropiche poco significative, tra i quali piani nivali, piani alpini e alcune aree del piano montano. Tali zone possono ricomprendere un limitato numero di manufatti preesistenti connessi alla frequentazione alpinistica e alla produzione e trasporto dell'energia elettrica.
- 2.** Nelle riserve integrali il piano del Parco persegue la conservazione dello stato di naturalità, assecondandone i naturali processi di evoluzione e favorendo i processi di ricostituzione e ripristino delle condizioni di naturalità.
- 3.** Le attività antropiche consentite sono quelle legate alla conservazione dell'ambiente, alle esigenze di ricerca scientifica e di monitoraggio. Le attività di fruizione turistico-naturalistica e alpinistica sono ammesse, come definite nel regolamento del Parco, nella misura in cui non alterano o compromettono il perseguimento degli obiettivi di tutela degli ecosistemi.
- 4.** Non sono consentiti nuove opere, impianti ed interventi, né l'ampliamento, la ristrutturazione e la demolizione e ricostruzione delle strutture esistenti. Sono tuttavia consentite le opere di:
 - a) prevenzione dei rischi ambientali e idrogeologici, realizzate secondo criteri di contenimento degli impatti ambientali e paesaggistici;
 - b) manutenzione ordinaria e straordinaria dei percorsi alpinistici tradizionali;
 - c) demolizione e ricostruzione, con conservazione di volumetria e caratteristiche, dei bivacchi fissi esistenti;

- d) interventi volti a ridurre fattori di degrado ambientale e paesaggistico;
- e) interventi di installazione di stazioni di rilevamento per scopi scientifici.

5. Limitatamente alle opere o agli impianti già esistenti in zona A sono inoltre consentiti gli interventi di:

- a) recupero e conservazione del patrimonio storico;
- b) manutenzione ordinaria e straordinaria di manufatti, elettrodotti e captazioni idriche nei modi stabiliti dal regolamento;
- c) interrimento di linee tecnologiche aeree esistenti;
- d) demolizione di impianti tecnologici dismessi e manufatti incongrui;
- e) ~~ristrutturazione edilizia dei rifugi alpini, con le modalità indicate all'art. 21 delle presenti norme, anche con ampliamenti della volumetria esistente nella misura massima del 10%, finalizzata esclusivamente ad adeguamenti funzionali o tecnologici conseguenti ad obblighi normativi, che non comportano un incremento della capacità ricettività e rispondano a criteri di contenimento degli impatti ambientali e paesaggistici.~~

Articolo 7

Zone B: riserve generali orientate

1. Le zone B sono destinate alla protezione degli equilibri ecologici, ambientali e paesaggistici del Parco. Esse sono caratterizzate dalle praterie sommitali, dai pascoli alpini, dagli ambiti forestali ad elevato grado di naturalità e da una modesta presenza di infrastrutture.

2. Nelle riserve generali orientate si persegue la conservazione delle biocenosi, di elevati valori di naturalità e delle forme dei paesaggi semi-naturali attraverso azioni di conservazione degli habitat e il mantenimento delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali esercitate attraverso moderati livelli di utilizzazione.

3. Sono consentiti i prelievi forestali previsti dai rispettivi piani di gestione forestale.

4. Sono consentite le attività zootecniche e alpicolturali esercitate nel rispetto delle disposizioni del regolamento e dei piani di gestione promossi dal Parco.

5. Sono consentiti interventi sul patrimonio edilizio alpicolturale e dei rifugi alpini, anche con ampliamenti della volumetria esistente, nella misura massima del 10%, finalizzati ad adeguamenti funzionali o tecnologici conseguenti ad obblighi normativi, secondo criteri di contenimento degli impatti ambientali, e sulla base della disciplina del Documento di indirizzo per il recupero e la valorizzazione dei manufatti alpini isolati con schedatura del patrimonio edilizio sparso.

6. È consentita la realizzazione di piccoli edifici di servizio alle attività informative e alle attività di osservazione della fauna nonché di servizi igienici realizzati dal Parco.

7. L'ammissibilità degli interventi al comma 5 si sostanzia qualora gli stessi siano realizzati in assenza di infrastrutture pubbliche di servizio.

8. Fatto salvo quanto previsto al comma 6, nelle riserve generali orientate non è permessa la realizzazione di nuove opere, impianti ed interventi, la ristrutturazione

e la demolizione-ricostruzione delle strutture esistenti. Non sono altresì permessi i cambi di destinazione d'uso dei manufatti.

Articolo 8 Zone C: aree di protezione

1. **Le zone C sono intese come interspazi di mutuo confronto e rispetto fra le esigenze di tutela delle zone A e B e le possibilità di sviluppo sostenibile delle comunità locali consentite nelle zone D. Tale finalità è perseguita attraverso la conservazione delle forme, dei prelievi e delle utilizzazioni tipiche dei paesaggi antropici dell'agricoltura alpina tradizionale.**
2. **È consentita la gestione selvicolturale del patrimonio boschivo nella misura stabilita dai piani di gestione forestale e dalle disposizioni provinciali in materia di foreste, anche attraverso la realizzazione di nuove piste forestali. È consentito il pascolo orientato a garantire il valore eco-sistemico ed economico dei paesaggi semi-naturali, così come sono ammesse le attività agricole orientate a un utilizzo sostenibile delle risorse.**
3. **Sono consentiti interventi di ristrutturazione e di adeguamento igienico, sanitario, strutturale e funzionale del patrimonio edilizio esistente secondo criteri di contenimento degli impatti ambientali con ampliamenti della volumetria esistente nella misura massima del 15% e per un'unica volta, fatto salvo quanto disciplinato dal Documento di indirizzo per il recupero e la valorizzazione dei manufatti alpini isolati con schedatura del patrimonio edilizio sparso.**
4. **È consentita la realizzazione di piccoli edifici a supporto dei progetti di mobilità sostenibile realizzati dal Parco.**
5. **Sono inoltre consentite, nei modi stabiliti dal regolamento del Parco:**
 - a) **il cambio di destinazione d'uso finalizzato all'integrazione delle forme di reddito agricolo da attività agrituristica ai sensi della normativa provinciale di settore limitatamente alle "Malghe con Ricettività", individuate nella Carta di fruizione alla scala 1:10.000 e nella Carta dei manufatti scala 1:5000;**
 - b) **adeguamento di manufatti esistenti agli obblighi normativi, connesse alla trasformazione e alla vendita di prodotti agricoli aziendali.**
6. La Carta della fruizione e la Carta dei manufatti individuano i manufatti in Zona C in cui sono ammessi cambi di destinazione d'uso finalizzati alla realizzazione di forme di ospitalità sostenibile.
7. È fatto divieto di realizzare nuove costruzioni, fatti salvi piccoli edifici realizzati dal Parco per il perseguimento delle proprie finalità di cui al comma 5 del presente articolo e al comma 6 dell'articolo 7.

Articolo 9 Zone D: aree di promozione economica e sociale

1. **Le zone D corrispondono agli spazi abitati del Parco, intesi quale complessa**

compresenza di valenze naturali e ambientali, da tutelare attraverso comunità attive che fondano il loro modello di sviluppo sociale e territoriale sulla sostenibilità, il contenimento dell'utilizzo delle risorse e il miglioramento delle condizioni di vita per le future generazioni.

2. Nelle zone di promozione economica e sociale sono consentite e promosse le attività di miglioramento delle condizioni ambientali, sociali, culturali ed economiche delle comunità locali orientate a uno sviluppo sostenibile e alla valorizzazione dei paesaggi antropici del Parco. È fatto divieto di realizzazione di nuovi impianti di piscicoltura e di pesca sportiva. Non sono ammesse la localizzazione di nuove aree produttive, aree a destinazione agroindustriale, aree da destinare ad allevamenti zootecnici industriali. Non è ammessa la costruzione di complessi turistici ricettivi all'aperto.

3. Le zone di promozione economica e sociale si articolano in:

- a) sottozone D1: aree antropizzate;**
- b) sottozone D2: aree sciabili;**
- c) sottozone D3: cave di marmo**

3.1. Sottozone D1: aree antropizzate

3.1.1 Le sottozone D1 ricomprendono aree orientate allo sviluppo delle comunità locali di cui si riconoscono le vocazioni insediative, turistiche, produttive e agricole consolidatesi nel tempo nei territori del Parco.

3.1.2 In queste sottozone, gli strumenti urbanistici comunali definiscono, in compatibilità con il piano del Parco, la disciplina integrativa e di dettaglio relativa alla destinazione urbanistica, all'attribuzione degli indici edificatori e la disciplina edilizia. [...], nonché le normative relative alla rete viabilistica per gli insediamenti storici, le aree urbane consolidate e le aree specificamente destinate all'insediamento.

3.1.3 Al fine di orientare gli strumenti di pianificazione locale verso gli obiettivi di tutela e conservazione del Parco, per queste sottozone sono identificate particolari vocazioni territoriali con le seguenti qualifiche:

- a) insediamento stanziale consolidato;
- b) insediamento stanziale sparso;
- c) insediamento a vocazione turistico – ricettivo – ricreativa;
- d) insediamento a vocazione produttiva;
- e) area a vocazione agricolo-forestale;

a cui l'allegato Indirizzi integrativi per il piano regolatore comunale, attribuisce specifici indirizzi ai sensi dell'articolo 44 sexies , comma 3, della L.P. 11/07.

3.1.4 Gli ambiti insediativi di cui al comma 3, lettere a), b), c), d), costituiscono le aree specificatamente destinate all'insediamento ai sensi della L.P. 15/2015. Limitatamente alle aree specificatamente destinate all'insediamento è demandata la disciplina integrativa e di dettaglio ai PRG coerenti al Piano Parco nel rispetto degli indirizzi di cui all'allegato Indirizzi Integrativi per il Piano Regolatore Comunale di cui all'articolo 44 sexies, comma 3, della L.P. 11/07. Tali aree sono riportate nella Carta di Coerenza per gli Strumenti di Programmazione Urbanistica Comunali alla scala 1: 5.000.

3.1.5. Nelle sottozone D1, il nulla osta del Parco è rilasciato dal comune competente secondo le modalità previste nel regolamento del Parco, dandone contestuale comunicazione al Parco.

3.1.6 Nelle sottozone D1, limitatamente alle aree specificatamente destinate all'insediamento, gli strumenti urbanistici comunali (piano territoriale della comunità e piano regolatore generale ai sensi della L.P. 15/2015) risultano coerenti con il piano del Parco qualora rispettino i seguenti principi generali:

- a) presentino caratteri di coerenza generale rispetto alle disposizioni attuative del piano e del regolamento del Parco;**
- b) tutelino i segni e gli insediamenti storici e prediligano la riqualificazione del patrimonio edilizio dismesso rispetto alle nuove localizzazioni, anche con forme miste di utilizzo;**
- c) prevedano nuove localizzazioni necessarie al consolidamento dei tessuti urbani e coerenti con quelli preesistenti per destinazione, densità e logiche insediative;**
- d) non prevedano la localizzazione di grandi infrastrutture.

3.1.7. Gli strumenti urbanistici dei comuni perseguono e rendono esecutive anche attraverso strumenti attuativi, le seguenti indicazioni progettuali

- a) nel tessuto urbano consolidato trovano coerenza tessuti urbani di media densità insediativa vocati all'abitare con caratteri tipologici ed insediativi riconoscibili come insediamenti storici ed aree urbane recenti. In questi ambiti sono ammesse le forme di uso del suolo che completano la struttura insediativa consolidata in continuità fisica, tipologica ed insediativa al costruito e che garantiscono gli usi residenziale, di servizio d'interesse pubblico, di esercizio di vicinato (commerciale, studi professionali e commerciali, laboratori artigiani, uffici, bar, ristoranti ...), agricolo di stretta pertinenza agli insediamenti e turistico
- b) Nel tessuto urbano consolidato sono incoraggiati gli interventi di riutilizzo e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, volti a migliorare la qualità dei singoli manufatti e delle relazioni che essi instaurano con il contesto, a ridurre gli impatti ambientali dell'abitare il Parco e ad incrementare la resilienza della Comunità, anche attraverso la l'integrazione fra forme dell'abitare e quelle dell'integrazione del reddito. Sono altresì incoraggiati gli interventi che perseguendo un'alta qualità architettonica e paesaggistica del manufatto diventano occasione per rielaborare i paradigmi dell'architettura spontanea anche attraverso l'uso contemporaneo dei materiali della tradizione costruttiva locale.
- c) Il Parco promuove le azioni di riqualificazione dello spazio pubblico per il suo valore di connettore fisico e culturale della Comunità, ponendo particolare attenzione agli ambiti pertinentziali dei segni e dei luoghi dell'identità storica, culturale ed associativa. Il Parco incoraggia gli interventi di sistemazione delle pertinenze private degli edifici orientati all'integrazione con il paesaggio urbano per continuità materica e funzionale, tutelando la presenza di aree verdi e di orti urbani nell'abitato.

3.1.8. Le Aree a vocazione agricolo-forestale sono ambiti della Zona D1 in cui il Piano del

Parco disciplina l'uso e le trasformazioni del territorio con i contenuti del Piano Regolatore Generale secondo della L.P. 11/2007 e della L.P. 15/2015. Esse sono caratterizzate dalla presenza di aree agricole di pregio ambientale, aree agricole di pregio paesaggistico, aree a bosco ai sensi della disciplina di settore. Il Parco incentiva in queste aree le attività agricole e di ricettività agrituristica orientate alla conservazione delle forme economiche tradizionali dei paesaggi alpico-culturali con le seguenti disposizioni:

- a) non è ammessa la realizzazione di nuove costruzioni, fatte salve quelle realizzate dal Parco,
- b) sono ammessi manufatti di servizio alle pratiche agricole con volume massimo di 40 mc;
- c) sono sempre ammessi interventi di ampliamento delle costruzioni esistenti con un incremento volumetrico del 20% della volumetria esistente secondo i criteri, le destinazioni e gli interventi ammissibili previsti per singolo edificio nel Documento di Indirizzo per il Recupero e la Valorizzazione dei Manufatti Alpini Isolati con Schedatura del Patrimonio Edilizio Sparso;
- d) sono ammesse le attività in essere all'adozione del Piano, le attività agricole, le utilizzazioni forestali previste dai piani aziendali vigenti, le attività agrituristiche disciplinate dalla normativa provinciale di settore;
- e) sono ammesse le opere di potenziamento della viabilità esistente;
- f) sono individuati con apposita indicazione cartografica gli impianti zootecnici esistenti nella Carta di coerenza in scala 1:5000; sono ammesse, con esclusione delle aree agricole di pregio paesaggistico e delle aree a bosco, nuove localizzazioni di impianti zootecnici limitatamente ad interventi di recupero di edifici esistenti purché:
 1. il complesso venga realizzato nel rispetto dei requisiti fissati dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale vigente;
 2. nel rispetto del limite di carico zootecnico massimo di 1,5 UBA/ettaro per aree pascolabili in proprietà diretta del richiedente, ovvero in disponibilità allo stesso richiedente per un arco temporale di 15 anni dalla data della richiesta;
 3. il complesso sia già servito da infrastrutture viarie;
 4. l'altezza del manufatto non superi i 9 m;
 5. la volumetria dell'intervento non ecceda l'indice edificatorio di 1,5 mc/mq;
 6. il complesso sia costituito da manufatti direttamente connessi alla pratica zootecnica, ovvero all'attività agrituristica nella misura massima del 20% della volumetria, ovvero della residenza del conduttore di azienda nella misura massima di un ulteriore 20% della volumetria per un volume massimo di 400 mc;
 7. il manufatto presenti caratteri materici, tipologici, distributivi e morfologici che reinterpretino i manufatti storici alpico-culturali;
 8. il manufatto sia realizzato secondo gli indirizzi per il patrimonio rurale operante contenuti nel Documento di Indirizzo per il Recupero e la Valorizzazione dei Manufatti Alpini Isolati con Schedatura del Patrimonio Edilizio Sparso.
- g) sono tutelati i terrazzamenti tradizionali, le siepi di bordo e le forme dello spietramento tradizionale per il loro valore storico, paesaggistico ed ecologico. Il consolidamento di terrazzamenti tradizionali con ricorso all'impiego del calcestruzzo deve essere limitato alle sole vie di attraversamento del tessuto agricolo che presentano oggettive condizioni di rischio idrogeologico/crollo.

3.2. Sottozone D2: aree sciabili

3.2.1. Le sottozone D2 sono aree caratterizzate da un utilizzo connesso alle pratiche sportive invernali.

3.2.2. Nelle sottozone D2 sono consentiti la realizzazione di piste da sci e gli interventi di rinnovamento delle opere e degli impianti esistenti anche attraverso interventi di incremento volumetrico, fino a una misura massima del 20% del volume esistente, nonché gli interventi di demolizione e ricostruzione con spostamento del sedime entro un raggio di 50 m dal manufatto esistente, purché l'intervento proposto si configuri come migliorativo rispetto all'inserimento ambientale e paesaggistico delle opere esistenti e purché le opere dismesse vengano smantellate e rimosse ripristinando il paesaggio alle condizioni preesistenti.

3.2.3. Nelle sottozone D2 è consentita la realizzazione di nuove costruzioni limitatamente

a:

- a) manufatti strettamente connessi alla pratica agonistica fino a 40 m³;**
- b) manufatti funzionali all'insegnamento degli sport invernali fino a 400 m³;**
- c) manufatti funzionali alle attività di interpretazione ambientale realizzati dal Parco;**
- d) bacini e impianti tecnologici per l'innevamento artificiale.**

3.2.4. La Sottozona D2 è altresì estesa ad ambiti nei quali sono consentiti interventi di infrastrutturazione leggera indirizzati ad una rete di mobilità sostenibile, i cui limiti e le modalità di realizzazione delle prescrizioni sono stabiliti nel Regolamento. La carta della zonizzazione del Parco individua con apposita simbologia grafica la sottozona D2 destinata esclusivamente a tale scopo.

3.2.5. Nella frazione S. Caterina Valfurva in zona D2 sono presenti:

- un'area destinata a campeggio per la quale le modalità di intervento sono definite dal PGT del Comune**
- la malga dell'Alpe le cui modalità di intervento sono quelle previste nel art. 8 delle presenti norme.**

3.2.5. Nelle aree sciabili sono altresì consentiti i locali per le scuole da sci qualora inseriti nei volumi delle stazioni degli impianti di risalita o di manufatti esistenti, i locali destinati al noleggio sci nelle stazioni degli impianti di risalita o di manufatti esistenti, i locali destinati al noleggio sci nelle stazioni degli impianti di risalita o di manufatti esistenti, i bar, chioschi, gli skibar e i locali per la ristorazione, le attività di carattere culturale, sportivo e ricreativo purchè tali attività richiedano unicamente la realizzazione di strutture di limitata entità e facilmente rimovibili e siano collocati nei pressi delle stazioni di valle della seggiovia Seroden ed in località Peio Fonti.

3.2.6. Eventuali skibar potranno essere realizzati in strutture fisse nei soli pressi dell'abitato di Peio Fonti e previo studio favorevole sulle presenze turistiche della stazione sciistica che dimostri la necessità di disporre di nuovi servizi.

3.3. Sottozone D3: Aree delle cave di marmo

3.3.1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera b) della legge 6 dicembre 1991, n. 394 in tutto il territorio del Parco è fatto divieto di aprire cave o miniere ed esercitare

l'attività estrattiva e mineraria.

3.3.2. Per l'eventuale proseguimento delle attività in atto alla loro scadenza autorizzativa ovvero la riapertura di cave storiche, il Regolamento stabilisce le modalità di continuazione dell'esercizio ed individua i rapporti convenzionali da attivare con il Parco per l'ottenimento del nulla osta: tali convenzioni devono comunque garantire la mitigazione degli impatti ambientali, la destinazione d'uso finale dell'area con relativo ripristino ambientale e le relative opere di compensazione, l'eventuale cessione della proprietà dei terreni al Parco o ad altro soggetto pubblico per l'uso fruitivo degli stessi e l'utilizzo di eventuali strutture edilizie presenti nell'area.

TITOLO III - GESTIONE DELLE RISORSE NATURALI

Articolo 10 Siti Natura 2000

1. Le aree Natura 2000 sono costituite dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS) ai sensi della direttiva europea 2009/147/CE relativa alla conservazione degli uccelli selvatici e le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) nonché le SIC (solo PAB) ai sensi della direttiva 1992/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Tali aree sono riportate, nel rispetto delle cartografie approvate con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nell'apposita tavola allegata al presente Piano del Parco.

2TN. Nel rispetto della normativa di recepimento delle direttive europee in materia di aree Natura 2000, nei siti Natura 2000 ricadenti nel Parco si applicano le Misure di Conservazione per habitat e specie contenute nell'allegato al presente Piano e già approvate con deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 2347 del 16 dicembre 2016 e successivamente con decreto 7 luglio 2017 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

2LOM. Nel rispetto della normativa di recepimento delle direttive europee in materia di aree Natura 2000, nei siti Natura 2000 ricadenti nel Parco si applicano le Misure di Conservazione per habitat e specie contenute nell'allegato d) del presente Piano e già approvate con deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. 5928 del 30 novembre 2016 e successivamente con decreto 14 giugno 2017 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

2BZ. Nel rispetto della normativa di recepimento delle direttive europee in materia di aree Natura 2000, nei siti Natura 2000 ricadenti nel Parco si applicano le Misure di Conservazione per habitat e specie contenute nell'allegato al presente piano e già approvate con deliberazione della giunta provinciale di Bolzano n. 69 del 24.01.2017 e successivamente con decreto 15 maggio 2017 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

3. Le misure di conservazione, le prescrizioni, le caratterizzazioni degli habitat, le check-list necessarie, tutti, unitamente agli allegati grafici e cartografici, integrano il Piano per il parco in ogni sua componente. Eventuali aggiornamenti o modifiche

delle misure di conservazione adottate non costituiscono variante al Piano per il parco e si applicano direttamente

Articolo 11

Tutela delle risorse idriche, regime idraulico e habitat acquatici

1. La Carta del Paesaggio allegata al presente piano del Parco riconosce i corpi idrici come elementi importanti per la qualità degli ecosistemi che compongono il paesaggio alpino, tutelando i laghi naturali e i corsi d'acqua, comprensivi del reticolo minore e delle zone umide. Il Parco promuove ogni iniziativa volta a garantire il mantenimento di condizioni idrauliche e idrologiche compatibili con la conservazione della complessità biologica nei sistemi d'acqua compresi nell'area protetta.
2. I corpi idrici e le relative fasce di vegetazione ripariale sono salvaguardati in ragione del loro valore ecologico e paesaggistico.
3. Sono vietate le opere di bonifica delle zone umide.
4. È vietato intubare i corsi d'acqua superficiali, aprire nuovi fossi o canali, nonché danneggiare le fasce di vegetazione ripariale, fatti salvi gli interventi volti a garantire la sicurezza idraulica.
5. È fatto divieto di realizzare nuovi bacini artificiali, ad esclusione di quelli finalizzati alle opere anticendio, all'innervamento artificiale nella sottozona D2 e alle pozze di alpeggio finalizzate alle attività alpicolturali o degli stagni ecologici nelle zone B, C e D secondo le modalità definite dal Regolamento del Parco.
6. Sono vietate nuove derivazioni e captazioni, fatte salve quelle legate alla riassegnazione delle grandi concessioni idroelettriche, quelle funzionali alla tutela del rischio idrogeologico e le deroghe previste dal regolamento del parco.

Articolo 12

Tutela della fauna, della flora e dei funghi

1. Il Parco tutela la biodiversità, i processi e gli equilibri ecologici e tutte le specie animali autoctone, stanziali e migratorie, attraverso il monitoraggio del loro status e attraverso la promozione di progetti di ricerca e di recupero volti al raggiungimento del miglior equilibrio tra le diverse componenti degli ecosistemi, garantendo, per quanto possibile, la libera evoluzione a lungo termine dei processi naturali, nonché valorizzando e conservando gli habitat più idonei in relazione alla diversità degli ambienti e delle relative condizioni di vita.
2. Il Parco, sulla base di particolari e contingenti necessità di tranquillità e tutela per la fauna o di conservazione e ripristino di habitat e flora, può individuare aree specifiche per le quali stabilisce ulteriori limitazioni temporanee all'utilizzo e alla fruizione, sentito il Comitato provinciale di coordinamento e d'indirizzo.

3. Al fine di salvaguardare e recuperare l'integrità degli ecosistemi acquatici e la presenza di ceppi autoctoni o acclimatati di fauna ittica, le zone in cui sono ammessi il prelievo a fini gestionali e la semina di fauna ittica, solo di origine autoctona, sono ~~specificate nella cartografia XX e~~ autorizzati annualmente dal Parco per modalità, quantità ed origine degli esemplari prelevati o immessi, nel rispetto della normativa vigente in materia di pesca e in coerenza con la carta ittica.

4. Il Parco tutela la biodiversità, i processi ecologici e tutte le associazioni vegetazionali e le specie floristiche autoctone, sia attraverso il monitoraggio del loro status sia attraverso la promozione di progetti di ricerca e di recupero volti al raggiungimento del miglior equilibrio tra le diverse componenti dell'ecosistema.

5. Nel Parco sono vietati la raccolta e il danneggiamento della flora autoctona, dei funghi e dei prodotti del sottobosco fatto salvo l'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali, e di quanto previsto dal regolamento del Parco.

Articolo 13

Tutela del suolo e delle particolarità geomorfologiche-geologiche

1. Fatti salvi i casi previsti dal regolamento del Parco, sono vietate tutte le operazioni di movimento terra connesse o meno alla realizzazione di opere, interventi ed impianti; nonché ogni modifica dell'andamento del suolo e per il cambio di coltura.

2. Le aree di vincolo, penali e pericolosità idro geologica, valanghiva e sismica sono individuate e disciplinate dalla pianificazione di settore.

3. Nella carta del Paesaggio sono riportati i principali elementi geologici e geomorfologici, quali vette, forre, cascate, morfosculture, marocche, aree carsiche, grotte, morfologie glaciali e periglaciali, aree di interesse paleontologico, mineralogico e stratigrafico. È vietata qualunque trasformazione dello stato di fatto di tali elementi.

Articolo 14

Uso agro-silvo-pastorale

1. Le attività agro-silvo-pastorali sono consentite in tutto il territorio del Parco ad esclusione della Zona A, fatto salvo quanto previsto dal regolamento del Parco.

2. Il Parco persegue il ripristino e la conservazione dei sistemi agro-pastorali e forestali esistenti, fornendo indirizzi guida per una positiva ripresa e stabilizzazione delle attività legate all'agricoltura, alla zootecnia e all'alpicoltura, nonché prevedendo meccanismi di incentivazione diretti a favorire la più adeguata gestione tecnica delle risorse agro-pastorali, la tutela paesaggistica e la continuità degli habitat semi-naturali legati a prati e pascoli.

3. Sono tutelati gli elementi storici del paesaggio dell'agricoltura tradizionale di

<p>montagna. Sono vietati l'eliminazione di muri a secco e delle siepi, nonché il danneggiamento e l'abbattimento degli alberi monumentali e di rilevanza paesaggistica. È promosso il recupero conservativo di strade e sentieri rurali.</p>
<p>4. Nelle aree ad uso agricolo, e comunque limitatamente alle zone C e D, sono consentiti, secondo le modalità disciplinate dal regolamento del Parco, gli interventi di: a) impianto di colture specializzate; b) ordinaria coltivazione e gestione delle superfici coltivate, inclusi i prati.</p>
<p>5. La gestione sostenibile delle risorse forestali del Parco è effettuata, nelle Zone B, C e D, nel rispetto delle previsioni dei piani forestali coerenti al piano del Parco e delle discipline di settore.</p>
<p>6. Il pascolo è consentito nelle Zone B, C e D secondo le modalità e i tempi stabiliti dal regolamento del Parco e nel rispetto delle indicazioni contenute nei piani di pascolo promossi dal Parco e approvati dalla Giunta Provinciale sentito il parere del Comitato provinciale di Coordinamento e d'Indirizzo.</p>
<p>7. Nelle Zone B, C e D sono consentite, nei modi stabiliti dal regolamento del Parco la gestione e il recupero delle superfici di pascolo.</p>
<p>8. È vietato il transito delle greggi transumanti attraverso il Parco, se non per il trasferimento degli animali verso pascoli interni all'area protetta o lungo itinerari autorizzati dal Parco nelle modalità definite dal regolamento.</p>
<p>9. I Piani di Pascolo precisano per ogni unità di pascolo, sulla scorta dello "Schema tipo di disciplinare tecnico-economico per la gestione delle malghe trentine" approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n.731/2015, le modalità di gestione dell'alpeggio e di conduzione dell'attività di pascolamento, nonché le attività di tutela attiva e passiva degli habitat incluso il contenimento della vegetazione infestante.</p>
<p>10. Non è ammessa la realizzazione di nuove serre, tunnel fissi, tunnel leggeri, reti antigrandine per produzioni aziendali in tutto il territorio del Parco.</p>
<p>Articolo 15 Aree ed elementi di particolare rilevanza paesaggistica</p>
<p>1. La carta del paesaggio individua gli ambiti elementari del paesaggio, intesi come elementi del paesaggio caratterizzati da unitarietà funzionale. Fra questi rientrano gli insediamenti stanziali, le aree urbane recenti, le aree produttive, le cave, le aree rurali, i pascoli, le rocce, i fiumi, i torrenti, i laghi e le foreste.</p>
<p>2. La carta del paesaggio è il dispositivo operante per governare i processi di trasformazione del paesaggio, attraverso cui il Piano del Parco assume e declina la funzione di piano paesistico ai sensi della L. 394/91 Legge Quadro sulle Aree Protette, precisando gli elementi che concorrono alla valutazione degli interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica. Il Piano individua 5 Sistemi complessi di paesaggio <i>intesi come elementi del paesaggio caratterizzati da una compresenza di beni</i>, in stretta analogia alla Carta del paesaggio del PUP, che</p>

definiscono nel dettaglio siti ed elementi di particolare rilevanza paesaggistica sottoposti a tutela nelle opere di trasformazione del paesaggio. La Carta del paesaggio precisa gli elementi puntuali, lineari e areali che concorrono alla definizione del:

- a) sistema complesso di paesaggio di interesse per l'edificato;
 - b) Sistema complesso di paesaggio di interesse forestale;
 - c) sistema complesso di paesaggio di interesse rurale;
 - d) sistema complesso di paesaggio di interesse alpino;
 - e) sistema complesso di paesaggio di interesse fluviale
- la cui disciplina è rimessa alle disposizioni del Regolamento.

TITOLO IV - ACCESSIBILITÀ, ATTREZZATURE E SERVIZI

Articolo 16 **Rete sentieristica**

- 1. La rete sentieristica del Parco, intesa come infrastruttura essenziale o attrezzata per l'organizzazione della fruizione dell'area protetta è rappresentata nella Carta della mobilità e fruizione. La cartografia riporta in particolare l'intera rete esistente dei sentieri del Parco, comprensiva degli eventuali tracciati di progetto.**
- 2. È consentita la realizzazione di nuovi sentieri proposti dal Parco per finalità di osservazione e di educazione naturalistica, storica e culturale nei modi stabiliti dal regolamento del Parco.**
- 3. Nel recupero e nella realizzazione dei sentieri sono privilegiate le vie antiche, o comunque consolidate nell'uso locale o quelle di proprietà pubblica.**
- 4. La rete sentieristica è destinata in modo esclusivo all'uso pedonale fatti salvi i percorsi, idoneamente segnalati, dove è consentita anche la fruizione a cavallo o con velocipedi, individuati nella carta della mobilità e fruizione.**
- 5. Le modalità di fruizione e gestione della rete sentieristica e di intervento sulla stessa sono disciplinate dal regolamento, con particolare riferimento ai sentieri che interessano le riserve integrali.**
6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, in tutto il territorio del Parco, con esclusione della sottozona D1, è fatto divieto di costruire sentieri ex-novo. È tuttavia concessa la modifica ai tracciati esistenti connessa al divenire delle condizioni di sicurezza e, nella sola zona C, la realizzazione di nuovi tracciati, di sviluppo limitato, finalizzati all'accessibilità al patrimonio edilizio sparso non altrimenti servito.

Articolo 17 **Rete di accesso, transito e viabilità**

- 1. La viabilità necessaria ad assicurare la funzionalità, la conservazione e la promozione del territorio del Parco, nonché l'accessibilità e il collegamento delle sue risorse e tra le sue parti, è individuata nella Carta della mobilità e fruizione**

sulla base dei tracciati già esistenti.

2. La viabilità del Parco è suddivisa nelle seguenti categorie:

- a) viabilità soggetta ad uso ristretto, comprendente le strade forestali e altre viabilità ad esclusivo servizio di patrimoni silvopastorali o di impianti ed installazioni tecnologiche,** tra le quali sono ricomprese le strade forestali tipo A ai sensi della L.P. 11/2007;
- b) viabilità soggetta a limitazioni d'uso, comprendente le strade forestali ed altra viabilità minore a servizio non esclusivo di patrimoni silvopastorali o di impianti ed installazioni,** tra le quali sono ricomprese le strade forestali tipo B ai sensi della L.p. 11/2007;
- c) viabilità secondaria di attestamento, comprendente le strade di accesso alle principali aree montane e a servizio di più realtà insediative;**
- d) viabilità di accesso a strutture ricettive sulle quali possono essere definite limitazioni temporanee sulla base di particolari e contingenti necessità tramite atto del Parco;**
- e) viabilità dei centri abitati e viabilità principale di avvicinamento, comprendente le strade statali, provinciali e comunali.**

3. Il Regolamento disciplina i casi e le modalità di fruizione della viabilità di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d).

4. Il Parco promuove la realizzazione di azioni, interventi ed opere, anche da parte di privati, orientate alla riduzione dell'impatto ecologico connesso alla mobilità. Esso propone inoltre l'istituzione di servizi di mobilità alternativa, collettiva e sostenibile su tutta la rete di accessibilità.

5. Il Parco a partire dalle indicazioni presenti nella Carta della Fruizione alla scala 1:10.000, riportanti le polarità per l'interscambio multimodale e le stazioni di ricarica per autoveicoli e biciclette elettriche realizza infrastrutture ed attua iniziative connesse allo sviluppo delle forme di mobilità sostenibile.

6. Il Parco regola l'accesso ai parcheggi di attestamento in coerenza alle iniziative volte all'incentivazione di forme di mobilità sostenibile del parco. Parimenti il Parco ha facoltà, d'accordo con proprietari o enti gestori, di individuare aree di attestazione temporanee funzionali a sistemi di mobilità integrata stagionale.

Articolo 18 Aree attrezzate per attività ricreative

1. Le aree attrezzate per attività ricreative esistenti, intese quali aree di modeste dimensioni di libera fruizione, sono riportate nella Carta della mobilità e fruizione.

2. Il Parco può realizzare ulteriori aree attrezzate per utilizzi a carattere ricreativo in zona B, C e D.

Articolo 19 Parcheggi

<p>1. All'interno del Parco si distinguono le seguenti tipologie di parcheggi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) parcheggi di servizio, con capacità non superiore a 9 autoveicoli realizzati a margine della carreggiata; b) parcheggi di attestamento, con capacità superiore a 9 autoveicoli destinati all'interscambio ovvero all'arrocamento.
<p>2. I parcheggi di attestamento sono individuati dalla carta della mobilità e fruizione e il loro utilizzo è disciplinato dal regolamento del Parco.</p>
<p>3. È vietato realizzare nuovi parcheggi nelle zone A, B e C, fatto salvo quanto previsto al comma 34.</p>
<p>4. Il Parco, lungo le strade esistenti e nelle zone B e C, in punti di accesso ad aree particolarmente frequentate, può realizzare parcheggi di servizio.</p>
<p>5. Il Parco può introdurre forme di tariffazione dei parcheggi in accordo con i soggetti proprietari.</p>
<p>Articolo 20 Centri visita, aree faunistiche e musei</p>
<p>1. Il Parco, al fine di favorire la conoscenza e l'interpretazione dei valori ambientali, paesaggistici, antropologici e storico-culturali dell'area protetta, definisce e realizza, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, una rete di strutture informative ed espositive comuni ai tre settori del Parco, articolata in centri visita, musei e aree faunistiche.</p>
<p>2. I centri visita, i musei e le aree faunistiche sono individuati, nella carta della mobilità e fruizione sulla base delle infrastrutture già esistenti.</p>
<p>3. I centri visita e i musei sono strutture finalizzate all'esposizione e alla divulgazione delle risorse naturali o culturali del Parco, presso le quali vengono forniti al pubblico servizi di informazione, divulgazione ed educazione ambientale. Nelle zone C e D possono essere realizzati, dando priorità al restauro o al recupero di edifici esistenti, nuovi centri visita e musei.</p>
<p>4. Le aree faunistiche sono ambiti finalizzati all'osservazione facilitata delle principali specie faunistiche autoctone in cattività presenti nel Parco. Nuove aree faunistiche possono essere realizzate in zona D nell'ambito di progetti di valorizzazione turistica, ambientale e paesaggistica.</p>
<p>5. Ogni Centro vista, museo e area faunistica deve essere dedicato ad uno specifico tema comunicativo, evitando l'attribuzione del medesimo tema a strutture diverse.</p>
<p>Articolo 21 Rifugi e bivacchi fissi</p>

<p>1. I rifugi alpini e i bivacchi fissi esistenti sono individuati nella carta del Paesaggio e nella carta della mobilità e fruizione. È vietata la costruzione di ulteriori rifugi alpini in tutto il territorio del Parco.</p>
<p>2. È ammessa la ristrutturazione edilizia dei rifugi alpini, anche con ampliamenti della volumetria esistente nei casi e nella misura ammessa dal successivo comma 5 dalle norme di zona, oltre che per comprovate ragioni di sicurezza. È fatto divieto di incrementare il numero di posti letto in essere dei rifugi alpini.</p>
<p>3. È consentita la sostituzione dei bivacchi esistenti, anche con modesti cambi di sedime, per problemi tecnologici, di inquinamento ambientale e di sicurezza per gli utenti.</p>
<p>4. I bivacchi realizzati ai sensi del comma 3 devono avere una capienza massima di 12 posti letto e conservare la volumetria del manufatto preesistente. Hanno modeste dimensioni planimetriche, modeste elevazioni, caratteristiche tecnologiche orientate alla durabilità e alla sicurezza del manufatto, caratteri di ottimizzazione dello spazio minimo attraverso l'integrazione delle soluzioni tecnologiche e di arredo.</p>
<p>5. Nei bivacchi e nei rifugi alpini situati nelle zone A delle Piano del Parco sono consenti interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamenti della volumetria esistente nella misura massima del 10%, finalizzata esclusivamente ad adeguamenti funzionali o tecnologici conseguenti ad obblighi normativi, che non comportano un incremento della capacità ricettività e rispondano a criteri di contenimento degli impatti ambientali e paesaggistici.</p> <p>Il rifugio Casati Guasti, per caratteristiche costruttive e strutturali necessità di un intervento più complesso che preveda le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Demolizione e ricostruzione della struttura anche con spostamento del sedime con l'obiettivo di prevedere una localizzazione non interessata dal permafrost che permetta un migliore inserimento paesaggistico; - Riduzione della volumetria esistente almeno nella misura del 30 % e utilizzo di modalità costruttive eco compatibili con il contesto ambientale.
<p><u>TITOLO V - EDIFICI, OPERE E INFRASTRUTTURE</u></p>
<p>Articolo 22 Edifici Sparsi</p>
<p>1. Le modalità di intervento ammesse sugli edifici sparsi sono definite nel regolamento del Parco con particolare riguardo ai valori paesaggistico-ambientali.</p>
<p>2. Non sono ammessi interventi di demolizione e ricostruzione di edifici sparsi con spostamento del sedime, fatte salve comprovate esigenze di sicurezza nel rispetto delle discipline di settore.</p>
<p>3. Gli interventi sugli edifici sparsi sono realizzati in assenza di nuove infrastrutture</p>

<p>pubbliche di servizio.</p>
<p>4. Tutti gli edifici sparsi sono censiti, schedati e riportati nell'apposita Carta dei manufatti in scala 1: 5.000. Le opere, gli interventi e le destinazioni d'uso ammesse per i manufatti sparsi sono coerenti a quanto previsto dalla normativa della zonizzazione del Piano del Parco e dettagliate per singolo manufatto nel Documento di Indirizzo per il Recupero e la Valorizzazione dei Manufatti Alpini Isolati con Schedatura del Patrimonio Edilizio Sparso che si pone come parte integrante delle presenti Norme di Attuazione.</p>
<p>5. La schedatura dettaglia per ogni edificio sparso:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) lo stato di fatto, attraverso apposita ricognizione cartografica e fotografica; b) lo stato di fatto al 1992, attraverso il confronto con un analogo censimento ad opera del Parco Nazionale dello Stelvio; c) la tipologia strutturale e la destinazione d'uso attuale; d) la tipologia d'intervento e la destinazione d'uso ammessa; e) lo stato di conservazione e di alterazione del manufatto; f) gli indirizzi progettuali.
<p>6. L'edificato sparso si divide sul piano funzionale e prescrittivo in Patrimonio Edilizio Montano, ai sensi della Legge Provinciale n. 22/1991 e della L.P. 15/2015, e in Abitazioni Stanziali Sparse come definite nel Documento di indirizzo per il recupero e la valorizzazione dei manufatti alpini isolati con schedatura del patrimonio edilizio sparso.</p>
<p>7. Gli interventi di ristrutturazione edilizia sul Patrimonio Edilizio Montano limitano le demolizioni alle sole componenti lignee conservando il basamento lapideo ai sensi del comma 4 dell'art. 104 della L.P. n. 15/2015.</p>
<p>8. La ricostruzione di edifici è consentita nei limiti e nelle fattispecie individuate dalla L.P. 15/2015.</p>
<p>9. Sono esclusi dalla schedatura in quanto oggetto di articoli di norma specifici delle presenti Norme di Attuazione le malghe, i rifugi alpini, i centri visita e musei, i bivacchi fissi ed i beni isolati di specifico interesse storico, artistico, culturale, antropologico o documentario. Le indicazioni generali del Documento di indirizzo per il recupero e la valorizzazione dei manufatti alpini isolati con schedatura del patrimonio edilizio sparso sono da considerarsi come integrative per gli interventi su malghe, centri visita e musei.</p>
<p>Articolo 23</p> <p>Beni di specifico interesse storico, artistico, culturale, antropologico o documentario</p>
<p>1. I beni paesaggistici, i siti archeologici e i beni architettonici e artistici sottoposti a tutela sono individuati nella Carta del paesaggio, in coerenza con il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, della L.P. 1/2003 e la L.P. 15/2015 e il Piano Urbanistico Provinciale della Provincia Autonoma di Trento.</p>
<p>2. Il piano del Parco tutela la memoria storica della prima guerra mondiale,</p>

attraverso la conservazione e la valorizzazione dei manufatti storici, dei segni territoriali e delle infrastrutture belliche.

Articolo 24 Opere stradali e ferroviarie

1. Su tutti i tracciati esistenti sono ammessi gli interventi puntuali di rettifica e di messa in sicurezza, nonché gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione dell'utilizzo di prodotti chimici per il controllo della vegetazione.
2. Tutti gli interventi sulle opere stradali sono orientati alla riqualificazione paesaggistica delle infrastrutture esistenti e sono realizzati secondo le disposizioni del regolamento.
3. Sono tutelati gli elementi di valore storico e naturalistico lungo i tracciati stradali.
4. In tutto il territorio del Parco non è ammessa la realizzazione di nuove opere stradali e ferroviarie, ad esclusione della sottozona D1.
5. Nelle Zone C e D è ammessa la realizzazione di nuove infrastrutture stradali e ferroviarie. In Zona A e B sono ammesse le sole opere finalizzate alla realizzazione del collegamento ferroviario sotterraneo Malles-Bormio.

Articolo 25 Discariche e siti degradati

1. È vietata l'apertura di nuove discariche.
2. Il Regolamento definisce le modalità di ripristino ambientale e di bonifica delle discariche non più in esercizio.
3. La bonifica di discariche dai rifiuti risalenti al periodo della prima guerra mondiale, dev'essere autorizzata dalla autorità competente in materia di beni culturali e documentali previo parere del Parco.
4. I siti degradati sono bonificati previo parere del Parco secondo le disposizioni del D.M. 25 ottobre 1999, n. 471 e della normativa di settore.

Articolo 26 Impianti tecnologici e per la produzione di energia da fonti rinnovabili

1. È vietata l'installazione di nuove linee aeree ed è promosso l'interramento delle linee elettriche, telefoniche e di trasmissione dati esistenti.
2. È consentita, nei limiti previsti dalla disciplina della zona, la realizzazione di nuovi ramali della rete di adduzione e smaltimento idrica preferibilmente lungo strade e

	sentieri esistenti.
3.	È consentita, nei limiti previsti dalla disciplina della zona, l'installazione di nuovi impianti di radiofonia, telefonia e trasmissione dati a copertura di nuove zone geografiche.
4.	Non è ammessa la costruzione di impianti eolici, fatte salve le disposizioni del Regolamento, e di impianti fotovoltaici a terra.
5.	Non è ammessa la costruzione di nuovi bacini a fini di sfruttamento idroelettrico.
6.	È ammessa la regolazione artificiale del livello del pelo libero dell'acqua dei bacini artificiali ai fini produttivi, garantendo il rilascio del deflusso minimo vitale (DMV) definito dalla normativa di settore.
7.	Le infrastrutture d'acqua, fra cui quelle connesse all'utilizzo delle risorse naturali per la produzione di energia idroelettrica, sono individuate nella Carta del paesaggio. Su tali infrastrutture sono ammessi tutti gli interventi di manutenzione utili a garantire la sicurezza degli addetti ai lavori e la pubblica incolumità. Sono ammesse tutte le opere di adeguamento tecnologico, comprensive delle strutture ed infrastrutture di servizio ai bacini idroelettrici (quali teleferiche, ricoveri, depositi e similari), anche mediante interventi di demolizione e ricostruzione fuori dal sedime, purché l'intervento proposto si configuri come migliorativo rispetto all'inserimento ambientale e paesaggistico della preesistenza e purché le opere dismesse vengano smantellate e rimosse riconducendo l'ambiente alle condizioni preesistenti.
<u>TITOLO VI - CABINA DI REGIA, MODIFICAZIONI AL PIANO E NORME TRANSITORIE</u>	
Articolo 27 Cabina di regia del Parco	
1.	È costituita una Cabina di regia del Parco composta da: a) un/a rappresentante nominato da Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige; b) un/a rappresentante nominato da Provincia autonoma di Trento; c) un/a rappresentante nominato da Regione Lombardia.
2.	La Cabina di regia del Parco è supportata da un Gruppo tecnico composto da rappresentanti designati da ciascuno dei tre Enti.
3.	La Cabina di regia contribuisce all'unitarietà del Parco, anche attraverso l'attuazione delle Linee Guida approvate dal Comitato di indirizzo e coordinamento del Parco e in particolare: a) condivide e propone modifiche e variazioni al Piano e al Regolamento del Parco; b) valuta l'avanzamento degli obiettivi del Piano del Parco; c) assicura il coordinamento fra i tre Enti ai fini della procedura di modifica delle

disposizioni comuni.

Articolo 28
Modificazioni del piano del Parco

1. **Il piano del Parco è assoggettato a revisione periodica almeno decennale.**
2. **Il piano del Parco è modificato, per le disposizioni specifiche di ogni singolo settore, con procedura disgiunta, previa comunicazione agli amministratori degli altri settori attraverso la Cabina di regia del Parco.**
3. La correzione di eventuali errori materiali, avviene per mezzo di Delibera della Giunta Provinciale.

Articolo 29
Norme transitorie

1. **A decorrere dalla data di adozione in via preliminare del piano del Parco da parte della Giunta competente per le Province autonome di Trento e Bolzano e per la Regione Lombardia, si applica la salvaguardia prevista dalla normativa provinciale e regionale di settore.**
2. **Le previsioni contenute nei Piani di Governo del Territorio devono essere adeguate al Piano del Parco entro 3 anni dalla data di entrata in vigore dello stesso. L'adeguamento può avvenire contestualmente all'adeguamento dei PGT alla l.r. 31/2014.**
3. Le previsioni e le discipline dei vigenti piani urbanistici e di coordinamento territoriale subordinati vengono adeguate, entro 3 anni, al piano del Parco per le aree specificamente destinate all'insediamento al momento della pubblicazione del piano del Parco sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Decorso tale periodo, in assenza di adeguamento del PRG al Piano del Parco, ovvero di prima adozione del PRG coerente al Piano del Parco, sono inibiti tutti gli interventi edilizi nelle aree a specificatamente destinate all'insediamento fatti salvi quelli di manutenzione ordinaria, straordinaria e di risanamento conservativo.
4. **In fase di adeguamento, il Parco verifica la coerenza dello strumento urbanistico con le previsioni e le disposizioni del piano del Parco.**

Articolo 30
Opere in Deroga

1. Le opere di interesse pubblico realizzate in deroga alle previsioni di Piano sono soggette a vincolo di destinazione.
2. La realizzazione di opere in deroga ai sensi dell'articolo 44 sexies della L.P. 11/2007 è consentita in via eccezionale per le seguenti opere pubbliche e di interesse

pubblico definite ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento Urbanistico Provinciale:

- a) opere di riqualificazione di rifugi alpini ed escursionistici esistenti fino ad ampliamenti volumetrici del 20% della volumetria preesistente nelle zone B, C e D;
- b) opere di riqualificazione e adeguamento tecnologico di impianti di risalita esistenti, ivi comprese le attrezzature ed infrastrutture connesse allo svolgimento degli sport invernali e le altre attrezzature ammesse nelle aree sciabili fino ad ampliamenti della volumetria esistente nel doppio delle quantità ammesse dalle previsioni di zona nelle sottozone D2;
- c) realizzazione degli esercizi rurali ai sensi della legge provinciale sul turismo 15 maggio 2002, n. 7 e del relativo regolamento di attuazione nelle sottozone D1 con ampliamenti della volumetria esistente nel doppio delle quantità ammesse dalle rispettive previsioni di zona;
- d) opere riguardanti aziende agricole gestite da imprese iscritte alla sezione prima dell'archivio provinciale delle imprese agricole di cui alla legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11 e successive modificazioni nelle sottozone D1 con ampliamenti della volumetria esistente nel doppio delle quantità ammesse dalle previsioni di zona . La deroga per nuovi insediamenti agricoli, zootecnici ed agrituristici non è ammessa nel caso in cui i relativi interventi interessino aree agricole di pregio paesaggistico;
- e) opere delle amministrazioni pubbliche limitatamente alle zone C e D1;
- f) opere delle amministrazioni separate ad uso civico, ovvero di enti equipollenti nelle zone C e nelle sottozone D1 con ampliamenti della volumetria esistente nel doppio delle quantità ammesse dalle rispettive previsioni di zona.